

polazioni di alcune zone del meridione che non riescono a fare fronte alle necessarie spese di sopravvivenza. (4-11555)

**BASTIANONI.** — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

in sede di approvazione delle piante organiche provvisorie, alcune aziende sanitarie hanno rappresentato le necessità d'istituire posti di pedagogista, sul presupposto che il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, « approvazione dell'atto d'indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private », emanato su proposta del Ministero della sanità di concerto con il Ministero della funzione pubblica e gli affari regionali, in riferimento ai centri ambulatoriali di riabilitazione e ai presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti disabili, prevede l'esistenza di *équipes* multidisciplinari composte da personale dell'area psicologica e pedagogica;

la legge della regione Marche n. 18 del 1996 recante « Promozione e coordinamento delle politiche d'intervento in favore delle persone handicappate », all'articolo 10 prevede nella composizione dell'unità multidisciplinare dell'età evolutiva costituita presso ciascuna Asl, la presenza, tra gli altri, di un « pedagogista »;

il pedagogista, ai sensi della normativa vigente, appartiene ad un profilo professionale non previsto dall'allegato n. 1 al decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979;

ai fini del primo inquadramento nei ruoli nominativi regionali, la risoluzione del consiglio sanitario nazionale n. 53/83, recepita con DGR n. 382/1984, in applicazione del criterio d'equipollenza ha colmato questo vuoto normativo stabilendo: *a)* al punto 5 che le figure di pedagogista, psicopedagogista e figure sumilari, « purché in possesso di laurea richiesta per

l'accesso ai suddetti posti, sono equipollenti al profilo professionale dello psicologo di cui all'allegato 2 al decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79 ed ascrivibili nelle corrispondenti posizioni funzionali in relazione agli specifici requisiti previsti dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982; *b)* al punto 6, che le figure di pedagogisti e psicopedagogisti (per cui non era prevista la laurea per l'accesso ai posti), educatori, operatori della riabilitazione e figure similari in base alla professionalità acquisita ai contenuti culturali e professionali alla tipologia del lavoro e al titolo di studio posseduto sono equipollenti ai profili professionali dei terapisti della riabilitazione, degli assistenti tecnici e degli operatori tecnici »;

la previsione, nel decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 e nella legge regionale Marche n. 18 del 1996 sopracitati, della necessità di personale dell'area pedagogica all'interno dei centri ambulatoriali di riabilitazione, dei presidi di riabilitazione funzionale, e dell'unità multidisciplinare dell'età evolutiva confermano l'utilità della figura del pedagogista all'interno del servizio sanitario nazionale;

la mancanza del relativo profilo professionale attualmente non consente l'istituzione in pianta organica di posti corrispondenti a tale figura professionale —:

se non intenda considerare questi specifici aspetti nella prospettiva di promuovere l'istituzione all'interno del servizio sanitario nazionale del profilo del pedagogista. (4-11556)

---

**Apposizione di una firma  
ad una risoluzione in Commissione.**

La risoluzione in Commissione Ballaman ed altri n. 7-00282, pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 3 luglio 1997, è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Chincarini.

**Apposizione di firme  
ad interrogazioni.**

L'interrogazione Colombini e Floresta n. 5-00674, pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 3 ottobre 1996, è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Mammola.

L'interrogazione Gnaga n. 5-02624, pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 3 luglio 1997, è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Chincarini.

**ERRATA CORRIGE**

Nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta dell'8 luglio 1997, a pagina 10828, prima colonna, dalla trentaquattresima alla trentacinquesima riga deve leggersi: « funzionari sindacalizzati, e delle disposizioni contenute nella circolare Gaspari » e non: « funzionari sindacalizzati, e delle disposizioni contenute nella circolare Gasparri », come stampato.